



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai signori magistrati:

NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente

DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

All'udienza di discussione del 1° giugno 2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. _____ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020

TRA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO,
con l'Avvocatura Generale dello Stato

Appellanti

E

con gli Avv.ti Annamaria Zarrelli e Chiara Samperisi

Appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Frosinone n. _____
pubblicata il 7.8.2020.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per gli appellanti: “Voglia codesta Corte adita annullare e/o riformare la sentenza n. _____
del Tribunale Ordinario di Frosinone, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con
vittoria di spese e compensi.”;

per l'appellata: “dichiarare il difetto di legittimazione ad impugnare da parte dell'USR; -
dichiarare l'improcedibilità dell'appello in ordine alle parti della sentenza non impugnate ex



adverso e meglio emarginate in narrativa sub II) stante il giudicato formatosi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 c.p.c. - rigettare per il resto il proposto appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. _____ emessa dal Tribunale di Frosinone in data 24.07.2020, in persona del Giudice Dott. Massimo Lisi, nell'ambito del giudizio RG n. _____ e dunque: condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., in favore dell'istante della differenza tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL del Comparto Scuola, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, quantificata in complessivi €.72.724,79 per differenze di retribuzione, di 13a mensilità e di compenso individuale accessorio e per TFR oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.5.2019, _____ aveva evocato in giudizio il Ministero dell'Istruzione allegando di avere lavorato dal 1.7.2001 al 31.8.2018 per trenta ore settimanali come assistente amministrativo (personale ATA) in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ex LSU), ma in realtà con i caratteri del lavoro subordinato, all'esito dei quali era assunta dal Ministero a tempo indeterminato ma senza il riconoscimento degli aumenti stipendiali e la ricostruzione giuridica dell'anzianità di servizio nonché contributiva; e di avere inoltre diritto, per l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione a termine, all'indennizzo di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010. Il Ministero insieme all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (di seguito anche USR) si era costituito per resistere al ricorso, preliminarmente eccependo la prescrizione delle debenze. Il Tribunale di Roma ha riscontrato che l'attività lavorativa della ricorrente era stata connotata da modalità sintomatiche della subordinazione, quali l'obbligo al rispetto di un orario di lavoro eterodeterminato, di farsi autorizzare le ferie, di conformarsi alle mutevoli esigenze dell'Istituto; ha escluso la ricorrenza di una parziale prescrizione delle pretese alle conseguenti differenze retributive in ragione della circostanza che il rapporto in oggetto, prima dell'immissione in ruolo, non era assistito dalla garanzia della stabilità; ha invece rigettato la domanda di ricostruzione della posizione previdenziale per non essere stato evocato in giudizio l'INPS; nonché la domanda diretta ad ottenere l'indennità risarcitoria ai



sensi dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, ritenendo misura più soddisfacente l'intervenuta stabilizzazione, in assenza della dimostrazione di aver sofferto danni ulteriori e diversi.

Il Ministero dell'Istruzione e l'USR per il Lazio hanno appellato la sentenza. Con un unico motivo di appello, si dolgono dell'accoglimento della proposta eccezione di parziale prescrizione quinquennale delle pretese, trattandosi di domanda retributiva e non risarcitoria ed essendo noto che la Cassazione ha più volte statuito che, in caso di successione di più contratti a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'insorgenza dei singoli crediti, in quanto non sarebbe riscontrabile il *metus* che giustifica la regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato: di tal che, tenuto presente che il ricorso di primo grado è stato depositato il 2.5.2019, i crediti anteriori al 2.5.2014 sarebbero inesorabilmente prescritti.

Si è costituita l'appellata.

In via preliminare al merito ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'USR, in quanto mera articolazione organica del Ministero dell'Istruzione non evocato – ma spontaneamente costituitosi - nel giudizio di primo grado. Nel merito dell'appello, premesso che sull'*an debeat* e sugli accertamenti compiuti sulla natura del rapporto anteriore alla immissione in ruolo è ormai sceso il giudicato, la ha osservato che deve ritenersi che il termine prescrizione non decorra per i crediti di lavoro durante un rapporto lavorativo, come quello di specie, non assistito dalla garanzia di stabilità.

Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

All'udienza fissata i difensori delle parti hanno discusso la causa e questa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

L'eccezione di carenza della legittimazione ad impugnare in capo all'USR del Lazio, non evocato in giudizio in primo grado – benché spontaneamente costituitosi – è fondata.

Le strutture interne dei ministeri, come gli Uffici Scolastici Regionali, non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni. Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di



individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti; ma resta il principio che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio. In altre parole all'U.S.R. compete sì la rappresentanza in giudizio, ma non anche una autonoma soggettività giuridica.

Il conferimento di poteri previsto dalla norma (8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17), costituisce fatto interno al Ministero, che è e resta soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa.

Da ultimo, Cassazione lav., 09/11/2021, n.32938 ha confermato che “in tema di contenzioso del personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva."”: e dunque a maggior ragione non può appellare in proprio una sentenza.

L'accertamento non ha alcuna conseguenza definitiva sul *thema decidendum* dal momento che l'appello è stato proposto congiuntamente al Ministero dell'Istruzione, con difesa comune.

2.

L'appello del Ministero è infondato nel merito.

Il Tribunale ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata in favore del Ministero fra il 1.7.2001 e il 31.8.2018 e pertanto ha riqualificato un rapporto formalmente non subordinato.

In questi casi (rapporto formalmente autonomo o parasubordinato riqualificato come rapporto subordinato per i caratteri oggettivi e concreti delle modalità della prestazione) è principio consolidato anche in sede di legittimità che la prescrizione non decorra in corso di rapporto.

Invero, la Suprema Corte (tra le molte: sentenza n. 11736 del 21 maggio 2007) ha ripetutamente chiarito che il presupposto della stabilità reale – che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. – va accertato con riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento



(dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 n. 13722; 23 aprile 2002 n. 5934).

Le considerazioni che seguono sono mutuata dalla sentenza della Cassazione n. 14827 del 7 giugno 2018 che ha ricostruito il sistema sulla questione controversa.

Le pronunce della Cassazione invocate dall'Amministrazione (ad es. S.U. n. 575/2003) si riferiscono a fattispecie non assimilabili a quella oggetto di causa perché in quei casi venivano in rilievo più contratti di lavoro a termine "ciascuno dei quali legittimo ed efficace". Si è osservato, infatti, che il *metus* preclusivo al decorrere della prescrizione presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità. Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione *ante tempus* non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel *metus* costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale. Le Sezioni Unite, però, hanno precisato in motivazione che il principio affermato non opera nei casi di successione di contratti a termine stipulati in frode alla legge o in violazione dei limiti posti dalla legge n. 230/1962 perché in detta diversa fattispecie si opera una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una *fictione iuris*, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e *metus*) che portano ad escludere – alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale – la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo; momento che funge da *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione potendo il lavoratore da detto momento fare valere ex art. 2935 c.c. (anche previo accertamento incidentale dell'unicità del rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine) i propri diritti senza alcun condizionamento psicologico.».

Il principio è stato più di recente ripreso e ribadito da Cass. n. 14996/2012, con la quale, circoscritto l'ambito di applicazione di Cass. S.U. n. 575/2003 ai soli rapporti a termine legittimi ed efficaci, si è evidenziato che al di fuori di detta ipotesi «in considerazione del *metus* del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che



non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione (v. Cass.13-8-1997 n. 7565, Cass. 3.- 10-2000 n. 13122, Cass. 17-3-2001 n. 3869)».

Detto orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, porta ad escludere che nella fattispecie la prescrizione del diritto alle differenze retributive potesse decorrere dalla data di scadenza dei contratti a termine, stipulati in successione e ritenuti affetti da nullità in quanto dissimulanti un unico rapporto di natura subordinata.

3.

Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dell'appello.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari dell'appellata Avv.ti Annamaria Zarrelli e Chiara Samperisi.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con ricorso depositato il 14.8.2020 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Frosinone n. _____ pubblicata il _____ nei confronti di _____, così provvede:

- Respinge l'appello;
- Condanna il Ministero dell'Istruzione al rimborso delle spese di lite in favore di _____ liquidate in € _____ oltre al 15% per spese generali forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Annamaria Zarrelli e Chiara Samperisi, antistatari.

Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022.

Il Giudice estensore

Maria Giulia Cosentino

Il Presidente

Vito Francesco Nettis

